

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

(n.311)

presentato dall'On.le Cuzari

il 9 Marzo 1957VINCOLO A VERDE PUBBLICO DI AREE PERCENTUALI NEI CENTRI URBANIR E L A Z I O N E

L'esigenza di provvedimenti legislativi che infrenino l'inbruttimento delle città aggredite da una speculazione edilizia anche economicamente da valutarsi con apprensione per la mancanza di coordinamento tra le iniziative e tra le più sentite ed urgenti.

Uno degli aspetti peggiori del fenomeno è l'indiscriminata distruzione di alberi e di ogni zona di verde, con danno dell'insediamento umano specialmente per i bambini cui, salvo per i privilegiati, vengono esclusi i contatti con la natura e i benefici della vegetazione, mentre si aggrava l'impurità dell'atmosfera urbana.

Le nostre città, anche quelle, che per essere state ricostruite in questi anni avrebbero potuto sorgere secondo gli indirizzi della moderna urbanistica, sono esempio di desolata bruttezza, di grettezza di idee, di avida speculazione.

Questa legge intende correggere, con un intervento tanto più valido quanto più rapido, uno degli aspetti igienisticamente e urbanisticamente più dannosi, mentre non si può non raccomandare agli organi preposti alla tutela dei monumenti, di procedere da parte loro con continuità ed energia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Nelle città con popolazione superiore ai 20.000 abitanti sono obbligatoriamente riservati a verde pubblico, nel perimetro urbano, 2 mq. di area per abitante residente.

Le frazioni o villaggi vanno computati separatamente.

Art. 2

Quando l'area da riservarsi superi complessivamente i 15.000 mq., essa va suddivisa in più zone convenientemente distanziate tra di loro.

Art. 3

Sono vincolati a verde i giardini pubblici o privati esistenti nei centri urbani sopra specificati aventi superficie non inferiore a mq.200, e di qualsiasi superficie ove vi esistano alberi di alto fusto o complessi di arbusti sempreverdi.

Art. 4

Le aree anche se fabbricabili libere da costruzioni alla data del 1 luglio 1956, sono vincolate ai fini della presente legge quando superino, in estensione continua, indipendentemente dal numero delle ditte proprietarie, i 1.000 mq. fino al raggiungimento della superficie globale, in dipendenza dell'art. 1.

Art. 5

Le aree così vincolate vengono iscritte entro 30 giorni della promulgazione della presente legge in apposito elenco da pubblicarsi per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Gli eventuali ricorsi di interessati debbono essere rivolti alla Commissione Regionale di Urbanistica, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Trascorso il termine per i ricorsi l'elenco diviene definitivo. L'inclusione nell'elenco equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6

Ai fini della sistemazione delle aree stesse, per renderle idonee all'uso di parchi e giardini pubblici, i Comuni sono autorizzati a redarre i progetti di massima e a chiedere il concorso della Regione per le occorrenti espropriazioni e i lavori di adattamento.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione nel bilancio della Regione-Rubrica LL.PP. di uno stanziamento di £.25.000.000 per l'esercizio in corso. Per i successivi esercizi si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 7

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 5, è vietato l'abbattimento di alberi e l'occupazione di giardini, orti e terreni a verde, sia pubblici che privati a fini edilizi.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.